COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CHIARAMELLO ed altri: Modificazioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista e 27 ottobre 1953, n. 1068 concernente l'ordinamento delle professioni di ragioniere e perito commerciale (1988) 639

PRESIDENTE 639, 640, 641

FUMAGALLI, *Relatore* 640

CAPALOZZA. 640

BERLINGUER 641

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 641

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche dell'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario (*Approvato dalla II Commissione Permanente del Senato*) (2878) 641

PRESIDENTE 641, 643, 644

BREGANZE, *Relatore* 641

PETRILLI 642

CAPALOZZA 642, 643

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 643, 644

BERLINGUER 643

RICCIO 643, 644

PAG.

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

BONTADE MARGHERITA e GERMANI: Disposizioni per i mutui ipotecari di enti pubblici con finalità di ricostituzione e di potenziamento economico (1120) 644

PRESIDENTE 644

BREGANZE, *Relatore* 644

CACCURI ed altri: Applicazione dei benefici demografici al personale della magistratura (1071) 645

PRESIDENTE 645

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 645

FLOREANINI GISELLA 645

La seduta comincia alle 10,50.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello e daltri: Modificazioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista e 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale. (1988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiaramello, Ferreri Pie-

tro, Alessandrini: « Modificazioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista e 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale ».

Il relatore, onorevole Fumagalli, ha facoltà di svolgere la relazione.

FUMAGALLI, *Relatore*. Un'altra proposta di modifiche a questi decreti era stata presentata, ma non venne accolta dalla III Commissione in sede legislativa che si dichiarò contraria alla disposizione in base alla quale gli impiegati privati non potevano essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti.

La stessa proposta viene ora ripresentata sopprimendo la parte controversa, e cioè quella riguardante il divieto di iscrizione per gli impiegati privati all'albo dei dottori commercialisti.

Con questa soppressione la proposta in esame si limita ad apportare ai detti decreti un'unica modifica aggiuntiva, in quanto estende le attribuzioni dei Consigli dell'Ordine e dei Consigli dei Collegi alla tutela degli interessi materiali e morali delle rispettive categorie, e cioè alla parte sindacale.

A sostegno della proposta modifica si adducono le seguenti ragioni. I sindacati fascisti di queste categorie professionali erano investiti oltreché dei compiti della tenuta degli Albi e della disciplina degli iscritti, altresì della tutela degli interessi economici delle rispettive categorie. Essi vennero sciolti col decreto del 23 novembre 1944, n. 369. I presentatori della proposta di legge sostengono che il decreto 23 novembre 1944, n. 382, che ha ricostituito gli Ordini e i Collegi, non ha ripetuto che essi erano investiti della tutela degli interessi economici delle categorie, in quanto era implicito sia come successori di un sindacato che l'aveva sempre esercitata sia perché, essendo questi Ordini associazioni obbligatorie fornite di personalità giuridica, non potevano non avere per loro natura la rappresentanza e la tutela degli interessi degli associati.

Esiste, peraltro, una diffusa e viva aspirazione degli Ordini e Collegi di avere attribuita, con la rappresentanza della categoria, anche la tutela degli interessi materiali e morali degli iscritti nell'albo. A tale aspirazione si oppongono – ovviamente – le corrispondenti libere associazioni di professionisti che rivendicano la tutela dei loro associati, quale funzione di carattere prettamente sindacale.

Senza elencare le ragioni addotte dall'una e dall'altra parte a sostegno delle rispettive tesi, va osservato che, allo stato attuale dei fatti, non sembra opportuno attribuire la tutela della categoria agli Ordini e Collegi di singole professioni, modificando, in tal senso, i relativi ordinamenti. Sembra, infatti, che la questione debba essere affrontata e risolta dal legislatore, in via generale e per tutte le professioni intellettuali, nella sede a ciò più indicata, e cioè con l'emanazione di una legge sindacale che dovrà, tra l'altro, regolare la materia dei rapporti tra gli Ordini ed i Collegi professionali e i corrispondenti sindacati di categoria stabilendo le rispettive specifiche attribuzioni.

Il problema è molto grave e va studiato a fondo; io, quindi, sarei del parere di pregare il Governo di approntare un disegno di legge di carattere generale su questo importante argomento.

CAPALOZZA. Non mi pare esatto che gli Ordini professionali possano essere considerati alla stessa stregua di associazioni sindacali.

Esiste un Ordine degli avvocati e procuratori, non esiste un'associazione sindacale. Non sono d'accordo col relatore su questo punto. D'altra parte c'è un'altra considerazione che mi induce a consentire col relatore per un rinvio dell'esame del provvedimento, ed è questa: si accenna alla tutela da parte del Consiglio dell'Ordine dei ragionieri e dei periti commerciali degli interessi morali e materiali della categoria. Quanto alla tutela degli interessi morali, credo che non ci sia neppure bisogno di parlarne, perché tale tutela è implicita nella loro attività. La questione sorge per quanto riguarda la tutela degli interessi materiali della categoria. Perché questa specifica indicazione della tutela materiale della categoria deve essere prevista per i ragionieri e periti commerciali e non deve esserlo per tante altre categorie professionali?

Non è prevista infatti, ad esempio, per gli avvocati e procuratori, né per i medici. Tanto è vero che la giurisprudenza è anche discorde se gli organi professionali si possono costituire parte civile nel caso, per esempio, di abusivo esercizio della professione. mentre vecchie sentenze dicono che ciò è consentito, da quello che mi consta, recentemente la Cassazione si è espressa in senso contrario.

PRESIDENTE. Qui si pone non soltanto un problema di carattere particolare, ma un problema di carattere generale. D'altra parte, questo problema va esaminato in tutta la sua

ampiezza per le precise posizioni che debbono essere fatte agli Ordini professionali nei confronti delle organizzazioni sindacali, disciplinate dall'articolo 39 della Costituzione. Aggiungo che il problema, a sua volta, è collegato con altri affrontati da talune proposte di legge precedentemente esaminate. Pertanto ritengo opportuno che il problema debba essere esaminato dal punto di vista generale in stretto collegamento con gli altri problemi analoghi affrontati dalla III Commissione.

BERLINGUER. Io ritengo che il proponente, parlando di interessi materiali, abbia voluto riferirsi alla liquidazione delle parcelle dei ragionieri e dei periti commerciali.

PRESIDENTE. A me pare, invece, che la disposizione sia diretta alla tutela economica della categoria sul piano sindacale.

BERLINGUER. Ad ogni modo l'onorevole Chiaramello potrebbe dare dei chiarimenti in proposito, modificando eventualmente l'articolo nel senso che ho indicato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Basta leggere la relazione alla proposta di legge, per constatare quali sono i veri intendimenti del proponente. In essa infatti è detto: « Occorre ricordare che gli Ordini e i Collegi professionali sono succeduti ai sindacati fascisti, sciolti con decreto del 23 novembre 1944, n. 369, che, oltre ai compiti della tenuta dell'albo e della disciplina degli iscritti, avevano funzione di tutela degli interessi economici e non economici delle rispettive categorie. Queste ultime funzioni non sono state esplicitamente indicate, perché complementari, nel decreto 23 novembre 1944, n. 382, che ricostituisce gli Ordini ed i Collegi; ma esse sono di spettanza dei medesimi, sia perché le avevano in passato, sia perché erano esercitate dai disciolti sindacati a cui sono succeduti gli Ordini e i Collegi, sia perché questi, quali associazioni obbligatorie fornite di personalità giuridica, non possono non avere per loro natura la rappresentanza e la tutela degli interessi degli associati ».

È quindi evidente che l'intenzione del proponente è proprio quella di dare agli attuali Ordini la stessa competenza che avevano precedentemente i sindacati.

Ora si tratta di un problema generale e fondamentale, che non riguarda soltanto i ragionieri e i periti commerciali. Accetto quindi l'invito della Commissione di studiare più a fondo il problema e di farne oggetto di un disegno di legge di carattere generale.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge Chiaramello e altri viene rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario. (2878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato e trasmesso alla Presidenza della Camera il 13 aprile 1957.

Il relatore onorevole Breganze ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Col regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, furono emanate una serie di disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, come vini, olii, burro, conserve, concimi, anticrittogamici, sementi e via di seguito.

L'articolo 40 del capo intitolato « Vigilanza e sanzioni » stabiliva che l'applicazione del decreto fosse affidata ai ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

Nello stesso decreto veniva disposta la pubblicazione integrale della sentenza di condanna sui giornali, quando questa misura fosse ritenuta idonea agli effetti della pubblicità a carico dei contravventori e della remora nella violazione della legge.

Il regio decreto-legge citato fu convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che comprende non solo il decreto stesso, ma anche numerosissimi altri provvedimenti riguardanti diverse materie.

Col successivo decreto-legge 5 luglio 1936, n. 1535, fu previsto che, in quei casi in cui venisse ordinata la pubblicazione di una sentenza penale di condanna in uno o più giornali designati dal giudice, questi potesse di-

sporre la pubblicazione per estratto, a meno che non ritenesse necessaria, nel suo prudente giudizio, la pubblicazione integrale. Questo decreto legge fu convertito in legge con legge 28 dicembre 1936, n. 2448.

Ora è apparsa al Ministero dell'agricoltura l'opportunità che gli uffici competenti ad elevare le denuncie per le frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, dovessero avere anche la copia definitiva del provvedimento di condanna o di assoluzione, per vedere come si era svolto il giudizio, per la valutazione dei singoli operatori economici e, implicitamente, per l'azione di vigilanza che è loro affidata.

Quindi il Ministero dell'agricoltura ha predisposto il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, il quale sostanzialmente intende introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 61 del decreto legge del 1925, col quale si stabilisca che l'estratto della sentenza di condanna o di assoluzione deve essere trasmesso d'ufficio all'organo che ha inoltrato la denuncia.

L'articolo unico del disegno di legge originale è stato oggetto di una lunga discussione al Senato. Da parte di qualcuno si è osservato che i funzionari dell'agricoltura, delle finanze o dell'interno non avevano alcun interesse a ricevere copia del provvedimento di condanna o di assoluzione. Ma l'onorevole Sottosegretario per la grazia e giustizia ha fatto rilevare che, aprendosi in seguito alla denuncia un fascicolo personale a carico del presunto contravventore, è bene che il fascicolo stesso sia completato con la copia della sentenza di condanna e, più ancora, per garanzia del cittadino, con quella della sentenza di assoluzione.

Altre perplessità sono sorte circa la persona o l'ufficio incaricato dell'affissione della sentenza e circa il carico delle spese relative. Ma è evidente che l'affissione sarà fatta dal cancelliere e le spese saranno a carico del condannato.

Il testo approvato dal Senato è alquanto diverso da quello originale. Per conto mio, debbo rilevare che, nonostante l'ampia discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, non si è tenuto conto che è inesatto dire che il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è stato convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e che è stato modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, perché la legge del 1926 converte in legge anche molti altri provvedimenti e la legge del 1936 non ha modificato la legge del 1925, ma ha modificato il criterio generale circa gli estratti e le copie. Per essere precisi, si dovrebbero omettere le parole « modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539 ». Ma credo che possiamo passare sopra a queste formalità approvando il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato, che consta del seguente articolo unico.

« L'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, è sostituito dal seguente:

« Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.

È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.

Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'Ufficio che ha inoltrato la denuncia ».

PETRILLI. Io domando quale necessità ci sia di emanare una legge per uno scopo che si raggiungerebbe ugualmente, qualora i ministeri interessati nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza chiedessero agli organi competenti la trasmissione degli atti.

CAPALOZZA. Concordo con la perplessità espressa dall'onorevole Petrilli, tanto più che non vedo perché si debba ancora gravare di spese il condannato, ponendo a suo carico il costo della trasmissione della copia della sentenza. In sostanza sappiamo che chi paga lo scotto di questa legge è il povero bottegaio e il piccolo commerciante, assolutamente ignari, mentre colui che mette in vendita prodotti fatti in frode alle norme sulla preparazione e sul commercio dei prodotti agrari, sfugge assai facilmente alla responsabilità e all'applicazione della pena.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo unico, esso mi pare superfluo, dato che questa disposizione esiste già nelle leggi del 1926 e del 1936. Si finirebbe soltanto per creare delle difficoltà di carattere interpretativo. Infatti, se per errore si dovesse ritenere trattarsi di una disposizione nuova, dovrebbe applicarsi soltanto ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Ora quale

ragione c'è, domando io, di creare queste difficoltà e questi problemi all'autorità giudiziaria? Se la norma esiste, è inutile ripeterla; e, se si crede opportuno ribadirla, basterebbe dire: « Ferme restando le disposizioni delle leggi precedenti, l'estratto della sentenza, anche nei casi di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia ». Il nostro diritto codificato disciplina già la pubblicazione delle sentenze e stabilisce perfino che queste possono essere pubblicate per intero o per estratto, secondo il criterio discrezionale del giudice. Si cadrebbe perciò in un *bis in idem*, e, questa volta, davvero *repetita non iuvant*!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio il relatore che ha voluto richiamare le mie modeste fatiche in Senato per questo disegno di legge. A me pare che vi sia soltanto un problema di sostanza sul fatto se sia necessario stabilire che una sentenza sia mandata ad un altro ufficio oppure se basti dire che l'ufficio competente richiede la sentenza o la copia della sentenza. Ritengo che sia necessario l'invio della sentenza. Infatti la relazione del Ministero dell'agricoltura afferma che, per determinare una particolare vigilanza e al fine di riuscire ad applicare delle sanzioni o dei provvedimenti amministrativi a carico delle ditte sottoposte alla vigilanza, c'è bisogno di avere un fascicolo per ognuna di esse dove siano registrate frodi vecchie e nuove dei vari falsificatori di sostanze alimentari. A questo fine l'obiezione forse più forte era venuta al Senato, quando si disse che non era costume democratico prendere una sentenza e inviarla ad un altro ufficio il quale non aveva alcun titolo di essere a conoscenza di procedimenti giudiziari.

È parso, però, che questo criterio fosse utile per un immediato accertamento, particolarmente valido, nel caso di una assoluzione. Basterebbe pensare che con questo sistema si dà una enorme garanzia al cittadino. Ora preso atto della validità del criterio formale, mi pare che se un Ministero richiede, nell'interesse della collettività, di essere messo in condizione di reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari, mediante un provvedimento legislativo, non ci sia alcuna obiezione per non dare quest'arma in mano all'amministrazione competente.

PRESIDENTE. L'osservazione da fare in questo momento e che mi permetto di sottoporre alla Commissione, è che noi procediamo con una legislazione frammentaria. È compito della III Commissione (Giustizia) di fare rilevare che qui non si tratta solo del problema particolare della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari, ma di quello relativo alla frode in tutti i prodotti. In altri termini, io concepisco un provvedimento di carattere generale, ma non capisco questo provvedimento di carattere limitato che serve a confondere la legislazione rendendola estremamente caotica.

CAPALOZZA. Se si deciderà di approvare questo strano provvedimento di legge, desidero fare un'osservazione. Nell'ultimo comma dell'articolo unico, leggo che copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio e l'estratto della sentenza trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia. Si deve evidentemente trattare di una sentenza passata in giudicato. Su questo punto desidererei avere assicurazioni.

BERLINGUER. Io convengo con quanto ha detto il Sottosegretario. Dal punto di vista formale sono d'accordo con il collega Capalozza. È chiaro che la proposta di legge risponde a una ragione sostanziale pratica e quindi possiamo approvarla. Piuttosto, perché non si debba tornare al Senato con un emendamento come quello proposto dal collega Capalozza, io vorrei che questa sua precisazione – forse superflua – che deve trattarsi di una sentenza definitiva sia inserita nella relazione a titolo di chiarimento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È chiaro che non può avere carattere di sentenza di condanna, se non è definitiva.

RICCIO. Indubbiamente non è soltanto questa tra le norme penali a prevedere la pubblicazione della sentenza a spese del condannato. Moltissime sono le norme che prevedono la pubblicazione della sentenza. Ma in questo caso mi sembra veramente frammentaria la disposizione perché soltanto in rapporto a un caso specifico prevediamo il collegamento tra magistratura e amministrazione dello Stato, con l'obbligo anche della trasmissione della sentenza. Io preferirei che eventualmente si potesse arrivare ad una norma generale la quale prevedesse in tutti i casi la trasmissione della sentenza. A ciò si aggiunge che noi abbiamo modificato il Codice penale stabilendo che non debbano essere segnate sul casellario non solo le sentenze di assoluzione con formula piena, ma anche quelle di assoluzione per insufficienza di prove, purché non ci siano precedenti. Ora con questo provvedimento apportiamo una modifica che equivale all'istituzione di un casellario speciale. Presso l'autorità che ha denunciato, infatti, costituiamo

un casellario speciale relativo a persone che, anche se denunciate, sono state assolte.

Nella mia coscienza sorgono delle perplessità, perché non ritengo che un tale principio possa inquadrarsi in quelli che sono i diritti fondamentali del cittadino che, una volta assolto, non deve essere destinatario di sospetti che possono nascere in una amministrazione dove esiste un registro in cui vengono segnati i fatti che hanno dato luogo a procedimento. Pertanto dichiaro, fin da questo momento, che in caso di votazione mi asterrò.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei che l'onorevole Riccio pensasse alla situazione di quei cittadini che sono stati denunciati cinque, sei, sette volte. Al Ministero esiste per questi cittadini un fascicolo personale, dal quale risultano, per esempio, sette denuncie, senza nessuna indicazione circa l'esito che le denuncie stesse hanno avuto. Non v'è dubbio che l'interesse stesso del cittadino reclami che al Ministero si sappia se egli è stato assolto. Se nella questione c'è un lato teorico negativo, c'è anche un lato pratico che va a completo vantaggio del cittadino.

RICCIO. Se sorgeranno questioni, sarà il cittadino stesso a presentare copia della sentenza con cui è stato assolto per non aver commesso il fatto.

L'onorevole Sottosegretario vede soltanto un lato della questione. Ma qui non c'entra l'amministrazione dello Stato, bensì il maresciallo *x* o l'agente *y*, i quali dànno le informazioni a carico di un determinato soggetto nel modo che tutti sappiamo, anche se si tratta dell'arruolamento di una guardia comunale!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quello che l'onorevole Riccio lamenta non si elimina, perché il maresciallo o l'agente potranno sempre prendere le informazioni al casellario.

RICCIO. Al casellario non vengono più fatte queste iscrizioni!

PRESIDENTE. A me sembra che lo scopo previsto dal disegno di legge si possa raggiungere con una circolare amministrativa, che ingiunga a tutti gli uffici dipendenti di accertare l'esito delle denuncie, prima di tenerne conto a qualsiasi effetto. Ad ogni modo non capisco questa inflazione di legislazione di ordine particolarissimo, se la questione rientra in un problema di carattere generale. Non c'è ragione che coloro che cadono nella violazione della legge in materia di prodotti agrari abbiano un trattamento diverso da quello di altri violatori. Per questo, sono contrario al disegno di legge.

RICCIO. Domando inoltre chi pagherebbe le spese del procedimento nel caso di una sentenza d'assoluzione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo che prima di giungere alla votazione, venga sentito il rappresentante del Ministero competente.

PRESIDENTE. Io prego l'onorevole Sottosegretario per la grazia e giustizia di farsi interprete presso il Ministro dell'agricoltura dell'esigenza presentata dal Presidente della III Commissione, che cioè, per la certezza del diritto, vengano emanate norme non particolari, ma generali. Se la Commissione è d'accordo con questa intesa, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge viene rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Germani: Disposizioni per i mutui ipotecari di enti pubblici con finalità di ricostruzione e potenziamento economico. (1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delal proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Germani: « Disposizioni per i mutui ipotecari di enti pubblici con finalità di ricostituzione e di potenziamento economico ».

Io ricevo continue sollecitazioni dai presentatori della proposta di legge, perché essa venga esaminata dalla Commissione. A suo tempo fu nominato un comitato ristretto, perché studiasse la proposta di legge e ne riferisse alla Commissione. Il relatore onorevole Breganze ha facoltà di riferire sui risultati raggiunti dal comitato ristretto.

BREGANZE, *Relatore*. A dire il vero, il comitato si è riunito soltanto due o tre volte, ma non è ancora giunto ad alcuna determinazione finale.

PRESIDENTE. Rivolgo una preghiera al comitato perché prima delle ferie si riunisca per concludere i suoi lavori e riferire alla Commissione, in modo che questa possa al più presto discutere sulla proposta di legge.

Frattanto, se non vi sono opposizioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge Bontade-Germani viene rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caccuri ed altri: Applicazione dei benefici demografici al personale della Magistratura. (1571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Caccuri ed altri: « Applicazione dei beneficî demografici al personale della Magistratura.

Questa proposta di legge, di cui è relatore l'onorevole Dante, è da parecchio tempo all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione ed è vivamente attesa da tutti gli interessati appartenenti alla categoria, i quali da tutte le parti e da tempo mi rivolgono sollecitazioni. La IV Commissione, Finanze e tesoro ha però espresso in merito un parere contrario, in questi termini:

« La IV Commissione, Finazne e tesoro, esaminando per il parere alla III Commissione, Giustizia la proposta di legge dei deputati Caccuri ed altri, concernente l'applicazione dei beneficî demografici al personale della Magistratura, ha deliberato di esprimere parere contrario, non essendo indicati i mezzi per far fronte al maggior onere che il provvedimento comporta ».

In questa situazione dovrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di far presente all'onorevole Ministro la necessità di risolvere il problema del finanziamento della spesa che il provvedimento comporta, in modo di venire finalmente incontro ai desideri della categoria interessata.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Ministero di grazia e giustizia è convinto che i maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle provvidenze previste dalla proposta di legge in questione rientrerebbero nell'attuale stanziamento di bilancio.

FLOREANINI GISELLA. A quanto ammonta questo maggiore onere?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non potrei adesso essere preciso in proposito, ma certamente questi maggiori oneri sono tali da non richiedere lo stanziamento di nuovi fondi. Poiché si tratta di un accertamento puramente matematico, ritenevo che la IV Commissione (Finanze e tesoro) avesse preso atto di questa comunicazione del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli componenti questa Commissione sono d'accordo, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di accertare quale sia l'onere effettivo che comporta l'applicazione della proposta di legge Caccuri e di volere, quindi, indicare con quale capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia si potrà provvedere alla spesa per l'applicazione dei beneficî demografici al personale della Magistratura, formulando nel contempo il relativo articolo da introdurre nel testo della proposta di legge.

Successivamente invierò nuovamente con urgenza alla IV Commissione (Finanze e tesoro) la proposta di legge per il parere, in modo che la proposta stessa possa essere discussa ed approvata prima delle ferie.

Frattanto la discussione della proposta di legge è rinviata.

Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI